



STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

AUTOTUTELA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA

Riferimenti normativi: articoli 7, 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000); articolo 1 del decreto legislativo 219 del 30 dicembre 2023

AUTOTUTELA

- Attività di riesame atta a prevenire l'instaurarsi di contenziosi in sede giudiziale quando questi possano essere definiti in via amministrativa

**L'ENTE IMPOSITORE
E' OBBLIGATO
AD ANNULLARE O RINUNCIARE
ALL'IMPOSIZIONE
SE L'ILLEGITTIMITÀ
È MANIFESTA**

I PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

- Errori o vizi contenuti negli atti impositivi

AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

errore di persona

errore di calcolo

errore sull'individuazione del tributo

altro errore facilmente riconoscibile

errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'ente impositore

errore sul presupposto d'imposta

mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti

mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza

AUTOTUTELA FACOLTATIVA

**Anche se l'atto è
divenuto definitivo**



**M
O
D
A
L
I
T
A'**

- su istanza dell'interessato
- d'ufficio


L'ADEMPIMENTO NON E' RICHIESTO

se è stata emanata una sentenza definitiva favorevole all'amministrazione

se è decorso un anno dal momento in cui l'atto viziato è divenuto definitivo per mancata impugnazione

ORGANO COMPETENTE

deve essere indicato nell'atto



OMESSA INDICAZIONE

è competente il funzionario responsabile

IL PROVVEDIMENTO NON È ESCLUSO

**In presenza di un
avviso di
accertamento
definitivo o di
una sentenza di
rito**

COSTITUISCE IMPEDIMENTO ALL'EMANAZIONE


**La sentenza
definitiva di
merito
riguardante i
motivi su cui il
giudice si è
pronunciato**

ANNULLAMENTO



certezza
dell'illegittimità
totale o parziale
degli atti

SOSPENSIONE



dubbi sulla
legittimità dei
provvedimenti
adottati



DINIEGO DI AUTOTUTELA

Riferimento normativo: articolo 1 del decreto legislativo 220 del 30 dicembre 2023

L'INTERESSATO



può proporre azione giudiziale innanzi alla corte di giustizia tributaria per contestare il diniego

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

indicare negli atti impositivi il funzionario responsabile, che è competente ad adottare il provvedimento

valutare se sussistono i presupposti per intervenire sugli atti emanati laddove il riesame sia facoltativo

ORGANO COMPETENTE

ha facoltà di annullare o revocare gli atti illegittimi o infondati

di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato

POTERE DI CHI EMANA L'ATTO



correggere gli eventuali vizi o errori, adottando il provvedimento di sospensione o di annullamento



informare sia il soggetto interessato sia il giudice presso cui pende la controversia della sospensione o annullamento dell'atto

**LA RETTIFICA PARZIALE
NON PUÒ ESSERE
CONSIDERATA UN NUOVO
ACCERTAMENTO E NON
PUÒ ESSERE IMPUGNATA**

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Riferimento normativo: articolo 1 del decreto legislativo 219 del 30 dicembre 2023

Gli atti autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario devono essere preceduti da un contraddittorio con i contribuenti



pena la loro annullabilità

VA NOTIFICATO AL
CONTRIBUENTE LO
SCHEMA DI ATTO

- IL CONTRIBUENTE HA 60 GIORNI DI TEMPO PER PRESENTARE EVENTUALI CONTRODEDUZIONI O PER ACCEDERE ED ESTRARRE COPIA DEGLI ATTI DEL FASCICOLO

L'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del suddetto termine

CONTRADDITTORIO E DECADENZA

termine del contraddittorio che va oltre quello di decadenza per l'accertamento

tra la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio e quello di decadenza decorrono meno di 120 giorni

il termine è prorogato al 120° giorno successivo alla scadenza di quello fissato per il contraddittorio

L'ACCERTAMENTO

deve tener conto delle osservazioni dell'interessato

deve essere motivato

- con riferimento ai rilievi che l'amministrazione ritiene di non accogliere

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE



dal 16 settembre 2022

**SPESE MAGGIORATE DEL 50%
PER LA PARTE CHE RIFIUTA UNA
PROPOSTA DI CONCILIAZIONE**

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

IL FUNZIONARIO

**RIFIUTO DELLA PROPOSTA DI
CONCILIAZIONE**

SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO

**SE L'ENTE NEL MERITO OTTIENE MENO DI QUANTO INDICATO
NELLA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE**

E' CONDANNATO A PAGARE LE SPESE

MAGGIORATE DEL 50%

TRATTAZIONE DELLA CAUSA O RINVIO DELL'UDIENZA

**INTERESSE A
PERFEZIONARE UN
ACCORDO**

RINVIO
DELL'UDIENZA

**MANCATO
RAGGIUNGIMENTO
DELL'ACCORDO**

TRATTAZIONE
DELLA CAUSA
NEL CORSO
DELL'UDIENZA

ACCORDO DELLE PARTI

IN CASO DI CONCILIAZIONE VIENE REDATTO IL PROCESSO VERBALE

VANNO INDICATE LE SOMME DOVUTE, I TERMINI E LE MODALITA' DI PAGAMENTO

LA CONCILIAZIONE DEVE ESSERE DICHIARATA DAL GIUDICE CON SENTENZA

IL GIUDIZIO SI ESTINGUE PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE


SPESE COMPENSATE

SALVO CHE LE PARTI ABBIANO DIVERSAMENTE STABILITO NEL PROCESSO VERBALE




**I GIUDICI
TRIBUTARI
POSSONO
PROPORRE ALLE
PARTI LA
CONCILIAZIONE
DELLA CAUSA**

IN UDIENZA



**LA PROPOSTA
VA
COMUNICATA
ALLE PARTI
NON
COMPARSE**

**FUORI
UDIENZA**



**LA PROPOSTA
VA
COMUNICATA A
TUTTE
LE PARTI**

L'ENTE IMPOSITORE

- **PROVVEDA AL RECUPERO COATTIVO DELLE SOMME NON VERSATE, A TITOLO DI IMPOSTA, INTERESSI E SANZIONI**

L'INTERESSATO PUÒ PAGARE

- **UNICA SOLUZIONE**
- **RATEALMENTE**

PAGAMENTO RATEALE

massimo 20 rate trimestrali

entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo deve essere versato l'intero importo o la prima rata

sull'importo delle rate successive alla prima devono essere calcolati gli interessi legali

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Sono soggetti
alla
giurisdizione
tributaria:

- Tributi di ogni genere e specie
- Sanzioni amministrative
- Ogni altro accessorio


Riferimenti normativi:

- articolo 2 D. Lgs 546/1992;

PARTI DEL PROCESSO

Riferimenti normativi:

- articolo 10 D. Lgs 546/1992;



CONTENUTO DEL RICORSO

Riferimenti normativi:

- articolo 18 D. Lgs 546/1992;

Corte di giustizia tributaria cui è diretto

Ricorrente e legale rappresentante

Residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato

Codice fiscale della parte e del difensore

Indirizzo di posta elettronica certificata della parte o del difensore

Parte resistente che ha emesso l'atto impugnato (agenzia fiscale, ente locale o concessionario)

Tipologia atto impugnato

SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ATTO IMPUGNATO

COMPETENZA A DECIDERE SULLA SOSPENSIONE CAUTELARE DELL'ATTO IMPOSITIVO

Giudice monocratico
per le cause di sua
competenza

Corte di giustizia
tributaria di primo
grado



attraverso un procedimento
incidentale

RICHIESTA

istanza motivata
contenuta nel ricorso
o in un atto separato,
da notificare alle altre
parti

FINALITÀ

prevenire o far
cessare gli effetti
pregiudizievoli che
possano derivare
dall'emanazione di
un atto impositivo
illegittimo o infondato

Riferimenti normativi:
articolo 47 D.Lgs 546/1992;

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

- motivato
- efficacia temporale limitata

LIMITE

- non oltre la data di pubblicazione della sentenza di primo grado

OBBLIGHI DEL GIUDICE

- fissare l'udienza di trattazione della controversia entro 90 giorni dalla pronuncia del provvedimento



ORDINANZA

- impugnabile

GIUDICE MONOCRATICO

- Corte di giustizia di primo grado

CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO

- Corte di giustizia di secondo grado

Procedimento di sospensione

- non può essere proposto se non in pendenza del giudizio principale e si estingue con l'estinzione di esso

Effetti della pronuncia di sospensione

- fino alla emanazione della sentenza di merito

Cessazione degli effetti

- data di pubblicazione della sentenza di primo grado

Il provvedimento di sospensione può essere

- modificato o revocato

Modalità

- istanza di parte

Presupposto

- mutamento delle circostanze

FASE DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE

a) fase eccezionale (situazioni di urgenza)

b) fase ordinaria

c) fase soltanto eventuale (revoca o modifica del provvedimento per mutamento delle circostanze)

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Riferimenti normativi: articoli 48, 48-bis, 48-ter D. Lgs 546/1992;
•articolo 1 del decreto legislativo 220/2023

Sindaci, dirigenti o in mancanza della figura del dirigente, coloro che sono titolari di posizione organizzativa, possono sottoscrivere l'accordo conciliativo in udienza o fuori udienza purchè siano debitamente autorizzati a farlo in base allo statuto o al regolamento dell'ente



Sanzioni

40% del minimo previsto dalla legge se la conciliazione avviene in 1° grado

50% del minimo se la conciliazione avviene in appello

60% del minimo se la conciliazione avviene in Cassazione

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Le somme dovute vanno versate entro 20 giorni dall'accordo o dal verbale

“Ci vuole la delega per conciliare”



In caso di mancato pagamento delle somme risultanti dall'atto di conciliazione, l'amministrazione comunale è legittimata a intraprendere le azioni per il recupero coattivo, irrogando la sanzione del 30% aumentata della metà



CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Riferimenti normativi:

- articolo 11 D.Lgs. 546/1992
- articolo 13 D. Lgs 471/1997

Nel caso in cui non vi sia una specifica previsione statutaria o regolamentare, spetta al sindaco l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del comune

La difesa può essere affidata anche a un professionista esterno, il quale deve essere espressamente autorizzato



La scelta deve essere motivata, cioè vanno indicate le ragioni poste a base dell'accordo

DIFESA IN GIUDIZIO E CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE

Professionisti abilitati alla difesa in giudizio innanzi alle Corti tributarie

Professionisti abilitati

- avvocati, dottori commercialisti, ragionieri etc...

Riferimenti normativi:
Art. 12, 15 del D.Lgs 546/1992

L'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica, diversi dai professionisti

- è tenuto dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia

Altri soggetti abilitati

- dipendenti dei centri di assistenza fiscale (Caf) e delle società di servizi, soggetti iscritti nei ruoli dei periti e esperti tributari



DIFESA PERSONALE FINO A TREMILA EURO

**OBBLIGO
DELL'ASSISTENZA
TECNICA**

*parti diverse dagli
menti impositori, dagli
agenti della
riscossione, dai
concessionari delle
entrate locali*

**NOMINA DEL
DIFENSORE
ABILITATO PRIMA
DELLE MODIFICHE**

*controversie di valore
superiore a 2583,28
euro*

**NOMINA DEL
DIFENSORE DOPO
LE MODIFICHE**

*controversie di valore
superiore a 3000,00
euro*

DIFESA PERSONALE FINO A TREMILA EURO

VALORE DELLA LITE

importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato

**CONTROVERSIE RELATIVE ALLE
IRROGAZIONI DI SANZIONI**
valore costituito dalla loro somma

**"Se il valore
è modesto
non serve il
difensore"**



SCUSABILE L'ERRORE SUL VALORE DELLA CAUSA

Cassazione:
Sentenza 8025/2005
e altre

Se il contribuente
calcola in modo
sbagliato il valore
della causa

Il giudice deve
ritenere
**l'errore
scusabile**

Il giudice ordina
all'interessato di nominarsi
un difensore entro il termine
assegnato

L'inammissibilità può essere pronunciata:
dopo la mancata osservanza dell'ordine del giudice

INCARICO AL DIFENSORE

MODALITA' :



LIQUIDAZIONE ONORARIO PARAMETRATO SUI COMPENSI DEGLI AVVOCATI

Riferimenti normativi:

- articoli 10, 11, 12 e 15 D. Lgs. 546/1992;

**ENTI
IMPOSITORI**

- *agenzie fiscali*
- *enti locali*
- *agenti della riscossione*
- *società pubbliche, private, miste, che svolgono attività di accertamento e riscossione, in concessione, per conto degli enti locali*

ENTI IMPOSITORI

LIQUIDAZIONE ONORARIO PARAMETRATO SUI COMPENSI DEGLI AVVOCATI

Parti pubbliche:

*escluso l'obbligo dell'assistenza
tecnica*

Assistenza in giudizio affidata:

ai loro funzionari

Liquidazione spese processuali:

*80% degli onorari spettanti
agli avvocati*

**Obbligo dell'assistenza tecnica
tramite professionisti abilitati
(avvocati, dottori commercialisti,
ragionieri):**

solo per le parti private

PROCESSO TRIBUTARIO

SPESE COMPENSATE IN CASI ECCEZIONALI




Riferimenti normativi:

- articoli 2, 15, 19 D. Lgs 546/1992

“Su chi gravano le spese legali?”

Regola processuale

condanna al pagamento delle spese



ECCEZIONE

Compensazione spese processuali

- una transazione
- cessata materia del contendere

Requisito essenziale della sentenza

- Motivazione della compensazione

ESECUTIVITA' DELLE SENTENZE E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

SOSPENSIONE AD AMPIO RAGGIO

“Sospensione sia delle sentenze impugnate e degli atti impositivi (se derivano ai contribuenti da danni gravi e irreparabili)”

Riferimenti normativi:

- articoli 47, 49, 52 e 62-bis D. Lgs. 546/1992;
- articolo 373 codice procedura civile

SOSPENSIONE

- ***Atti impositivi***
- ***Sentenze di primo grado***
- ***Sentenze di secondo grado***

SENTENZE ESECUTIVE

LE PRONUNCE DEI GIUDICI SONO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE

Riferimenti normativi:
-articoli 67-bis, 69
D. Lgs. 546/1992

Con la riforma del P.T. il
giudizio di ottemperanza può
essere attivato anche se la
sentenza non è divenuta
definitiva



Decorrenza disposizione: 1 giugno 2016

SENTENZE ESECUTIVE

Se l'esito della sentenza di 1° grado è favorevole i contribuenti possono chiedere al fisco il rimborso delle somme pagate

Se non viene restituita la somma entro 90 giorni il contribuente ha la facoltà di esperire il giudizio di ottemperanza innanzi:

- > alla **corte di giustizia tributaria di primo grado**
- > alla **corte di giustizia tributaria di secondo grado** se il giudizio pende nei gradi successivi

Se la somma dovuta dal fisco è di importo non superiore a ventimila euro la corte di giustizia tributaria decide in composizione monocratica

SOSPENSIONE AD AMPIO RAGGIO

Giudice componente a concedere la sospensiva in caso di ricorso in appello:

- Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Giudice componente a concedere la sospensiva in caso di ricorso per Cassazione:

- Corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Soggetti
all'ottemperanza

- enti impositori (agenzie fiscali, enti locali), concessionari dei tributi locali e agenti della riscossione

Finalità del giudizio

- esecuzione delle sentenze passate in giudicato

Il giudizio di
ottemperanza è

- un giudizio di esecuzione

Riferimenti normativi:
-articolo 70 D. Lgs. 546/1992;

Cassazione: Sentenza 1517/2010

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Presupposti per proporre ricorso
per l'ottemperanza

esistenza di una sentenza
passata in giudicato

inadempimento agli obblighi
contenuti nella pronuncia

Al ricorso, in doppio originale,
vanno allegati

copia della sentenza di cui
si chiede l'ottemperanza

l'originale o copia autentica
dell'atto di messa in mora
notificato alla controparte

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

IL RICORSO PER OTTEMPERANZA È PROPONIBILE

dopo la scadenza del termine fissato dalla legge per
l'adempimento

oppure

dopo 30 giorni dalla messa in mora tramite ufficiale
giudiziario